

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, CASSANO, de VIDOVICH, TREMAGLIA,
BORROMEO D'ADDA, TASSI**

Presentata il 5 ottobre 1973

Adeguamenti e miglioramenti dei trattamenti pensionistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impressionante aumento del costo della vita accentuatosi nell'ultimo anno, dovuto in parte ad un obiettivo aumento dei costi di produzione ed in parte alla sostanziale svalutazione della lira, svalutazione che ha superato di fatto il 20 per cento, ha inciso profondamente ed in primo luogo sui redditi fissi meno elevati tra cui le pensioni, per cui può dirsi entrato in crisi l'intero sistema del trattamento pensionistico vigente in Italia.

L'inefficienza del trattamento pensionistico presenta tre fondamentali aspetti, per i quali vanno proposte adeguate misure:

anzitutto, l'assoluta inefficienza dei trattamenti minimi fissati dalle norme vigenti, trattamenti che appaiono addirittura ridicoli di fronte alla effettiva entità dei bisogni elementari dell'esistenza;

in secondo luogo, la divaricazione sempre crescente tra l'andamento del livello pensionistico e quello dei salari e retribuzioni effettive, le quali, sia pure in ritardo e faticosamente seguono la curva ascendente dei prezzi mentre l'andamento pensionistico resta sostanzialmente bloccato sulla base della liquidazione iniziale;

infine, il solco già preesistente fra le pensioni liquidate prima del 1° maggio 1968 e quelle successive è andato sempre più approfondendosi in modo da determinare una situazione di sostanziale ingiustizia a danno dei pensionati anteriori alla suddetta data del 1968 nei confronti di quelli successivi: tanto che la stessa Corte costituzionale, in una recente decisione, ha auspicato che l'attuale sistema venga modificato allo scopo di realizzare una più ampia ed effettiva sicurezza sociale in condizioni di parità per tutti i cittadini. E per eliminare tale disparità che riteniamo necessaria una modifica dell'attuale legislazione tale da consentire ai titolari di pensione « in forma contributiva » di optare per la riliquidazione della pensione stessa « in forma retributiva ».

Per ovviare a tutti i tre detti inconvenienti, i parlamentari della destra nazionale d'intesa con la CISNAL, hanno presentato in varie circostanze, sotto forma di ordini del giorno o di emendamenti ad altri disegni di legge (si ricordano in particolare gli emendamenti presentati nel luglio scorso alla Camera in sede di conversione in legge del decreto 24 luglio 1973, n. 427, per il carovita) delle proposte

di miglioramento o di adeguamento; ma tali proposte, per l'ostilità dei partiti del centro-sinistra e del Governo, non hanno potuto trovare accoglimento.

Soltanto di recente, nella riunione della Commissione lavoro del 27 settembre il ministro del lavoro Bertoldi dichiarò di essere favorevole alle proposte di aumento dei minimi e di agganciamento delle pensioni alla dinamica salariale, in modo da fronteggiare i primi due inconvenienti indicati nella presente relazione; per quanto riguarda, invece, la riliquidazione delle pensioni precedenti al maggio 1968, il ministro del lavoro, pur dichiarandosi disponibile ad esaminare la richiesta avanzata dai parlamentari della destra nazionale, affermò di non poter dare una risposta precisa, dal momento che detta richiesta non era stata fino ad allora avanzata da altri gruppi parlamentari né dalle tre confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e pertanto egli non aveva elementi precisi di valutazione.

Sulla scorta di tali precedenti, abbiamo perciò ritenuto opportuno e tempestivo formulare le richieste di adeguamento e di miglioramento del trattamento pensionistico in tutti i suoi aspetti attraverso la presente proposta di legge, che presentiamo all'esame ed alla approvazione della Camera.

In essa vengono affrontati tutti tre i problemi sopra indicati.

L'articolo 1 della proposta infatti prevede l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale ob-

bligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere a lire 40.000 mensili. E inoltre previsto l'aumento dell'importo della pensione sociale a lire 390.000 annue, nonché l'elevazione a tale importo del limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 2 stabilisce poi il principio che tutti i trattamenti minimi di pensione siano aumentati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria verificatasi negli anni precedenti.

L'indice di tale aumento dovrebbe essere rilevato annualmente dall'Istituto centrale di statistica per consentire al consiglio di amministrazione dell'INPS di deliberare tempestivamente il corrispondente aumento dell'importo delle pensioni.

L'articolo 3 infine stabilisce la facoltà per i titolari di pensione di vecchiaia, e per i loro superstiti, in forma contributiva, di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la riliquidazione della pensione in forma retributiva.

Per tutti i motivi sopra esposti riteniamo quindi che la presente proposta — che soddisfa alcune tra le esigenze più sentite da parte degli interessati nonché da tutti gli operatori sociali — possa incontrare il vostro unanime e sollecito consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1973 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, sono elevati a lire 40.000 mensili.

A decorrere dalla data di cui al primo comma l'importo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 390.000 annue.

A decorrere dal 1° ottobre 1973 il limite dei redditi previsti dal primo al terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, è elevato a lire 390.000 annue.

ART. 2.

Gli importi annui dei trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 1, gli importi annui della pensione sociale nonché l'importo annuo delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria verificatosi nell'anno precedente e rilevato entro la fine di ogni anno dall'Istituto centrale di statistica.

L'aumento dell'importo delle pensioni di cui al comma precedente è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'INPS entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per l'anno 1973 l'adeguamento, riferito ai primi nove mesi dello stesso anno, avrà decorrenza dal 1° ottobre e sarà deliberato dal consiglio di amministrazione dell'INPS entro il 30 novembre 1973.

ART. 3.

I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, hanno facoltà di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di vecchiaia che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo.